II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

relativa all'applicazione provvisoria degli accordi tra la Comunità economica europea e taluni paesi terzi sul commercio internazionale dei tessili

(92/625/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, accordi sul commercio dei prodotti tessili con taluni paesi terzi;

considerando che è opportuno applicare questi accordi in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1993, in attesa che vengano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dei paesi partner,

DECIDE:

Articolo unico

Gli accordi e i protocolli sul commercio dei prodotti tessili con i paesi terzi elencati in allegato sono applicati in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1993, in attesa della loro conclusione formale e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dei paesi partner.

I testi degli accordi siglati sono acclusi alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
D. HURD

ALLEGATO

1. HONG KONG
2. SINGAPORE
3. MACAO
4. INDONESIA
5. FILIPPINE
6. COLOMBIA
7. PERÙ
8. CINA
9. ARGENTINA
10. BANGLADESH
11. BRASILE
12. COREA
13. GUATEMALA
14. INDIA
15. MALAYSIA
16. MESSICO
17. PAKISTAN
18. SRI LANKA
19. TAILANDIA
20. URUGUAY
21. VIETNAM
22. BULGARIA
23. ROMANIA
24. UNGHERIA
25. POLONIA
26. CECOSLOVACCHIA